

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE ERP COMUNE DI SULZANO IN PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, COMPRENSIVO DI RIMODULAZIONE DEGLI ALLOGGI, ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI PERTINENZIALI'

L'anno **duemilaventuno** addì **diciassette** del mese di **novembre** alle ore **18.50** nella sala delle riunioni presso la sede della Comunità Montana .

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Esecutiva**.

All'appello risultano presenti:

Otelli Massimo	PRESIDENTE	Presente	Videoconferenza
Buscio Fabio	VICE PRESIDENTE	Presente	Videoconferenza
Bertelli Mauro	ASSESSORE	Presente	
Montini Antonella	ASSESSORE	Presente	
Valcamonico Ivonne	ASSESSORE	Presente	

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 0

Assiste il Segretario **Armando Sciatti**.

Il Presidente sig. **Massimo Ottelli** nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione N. **166**

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE ERP COMUNE DI SULZANO IN PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, COMPRENSIVO DI RIMODULAZIONE DEGLI ALLOGGI, ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI PERTINENZIALI'

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:

- Regione Lombardia con D.d.u.o n. 14210 del 22 ottobre 2021 della D.G. Casa e housing sociale ha approvato il Bando per l'individuazione delle proposte di intervento a valere sul programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" ai sensi della D.G.R. 11 ottobre 2021, n. XI/5355
- il Comune di Sulzano ha manifestato la volontà di partecipare al Bando sopracitato finalizzato all'incremento e alla riqualificazione di unità immobiliari destinate a servizi abitativi pubblici attraverso il finanziamento di proposte progettuali candidate dai comuni proprietari di patrimonio abitativo pubblico;
- Il Comune di Sulzano, con riguardo al proprio edificio ERP sito in Piazza Unità d'Italia, risulta con una dotazione di organico presso l'Ufficio Tecnico comunale idonea a sopportare il carico degli adempimenti "ordinari" ma in difficoltà nel fare fronte ad eventi straordinari ovvero bandi di finanziamento o altre evenienze analoghe;
- il medesimo ha fatto pervenire alla Comunità Montana del Sebino Bresciano e alla Comunità Montana di Valle Trompia la richiesta di occuparsi della candidatura al bando citato ed in caso di finanziamento della realizzazione di tale intervento, tenendo conto che il progetto in oggetto costituirebbe un'integrazione e comporterebbe altresì naturale completamento dell'opera "Parcheggio interrato a servizio lago", per la realizzazione della quale esiste già un Accordo di Programma sottoscritto in data 03/05/2021 che coinvolge Comunità Montana di Valle Trompia.

PREMESSO INOLTRE che:

- l'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008, in materia di riordino delle Comunità Montane della Lombardia, dispone che le Comunità montane, oltre alle funzioni conferite dalla legge, possono gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione;
- le Comunità Montane, ai sensi dell'art. 27 del d.l.gs 18.8.2000 n. 267 sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali;

- l'art.11, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n.97, consente ai comuni la facoltà di delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi;
- le Comunità Montane del Sebino Bresciano e di Valle Trompia prevedono nel proprio Statuto lo scopo di promuovere l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo a diversi settori tra cui quello di assistenza e servizi alla persona avvalendosi della forma prevista dagli articoli 30, 31,32 e 34 del DLGS 267/2000, con particolare riferimento alle convenzioni ed agli accordi di programma;
- le Comunità Montana del Sebino Bresciano e di Valle Trompia, sono sede territoriale della Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia, sede distaccata del Sebino Bresciano e della Valle Trompia, le quali curano per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs n. 50/2016, svolgendo tale attività in ambito intercomunale nella forma dell'aggregazione su base convenzionale ai sensi dell'art. 30 del TUEL;

PREMESSO INFINE che:

- l'art. 34 del d.Lgs. 267/2000 disciplina l'istituto dell'Accordo di Programma come una forma associativa tra pubbliche amministrazioni per l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento assicurando il coordinamento delle azioni e determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- l'art. 15, comma 1, della L. 241/90 e s.m. ed i. consente alle Amministrazioni Pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse Comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

RITENUTO OPPORTUNO:

- a seguito delle valutazioni congiunte sviluppate tra gli Amministratori ed il Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Sulzano e gli uffici tecnici delle Comunità Montana del Sebino Bresciano e di Valle Trompia, di promuovere la candidatura al bando ed eventualmente, in caso di esito positivo del finanziamento, procedere alla realizzazione dell'opera in oggetto mediante lo strumento dell'Accordo di Programma al fine di alleggerire la struttura comunale dai diversi adempimenti e trasferire sulle Comunità Montane gli oneri amministrativi e tecnici dei procedimenti necessari per giungere alla realizzazione delle opere indicate;
- provvedere alla stipula del presente Accordo di Programma al fine di regolare compiutamente i rapporti tra i diversi soggetti coinvolti, nonché assicurare un rapporto di collaborazione continuativa che garantisca l'espletamento della procedura richiesta, offrendo un supporto normativo e professionale costante;

VISTO l'allegato schema di Accordo di Programma e ritenutolo degno di approvazione;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Responsabile dell'area Tecnica, Agricoltura ed Ambiente in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevolmente espressi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE:
 - i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
 - l'allegato Accordo di Programma che regola i rapporti tra il Comune di Sulzano, la Comunità Montana del Sebino Bresciano e la Comunità Montana di Valle Trompia, finalizzato alla candidatura ed, in caso di finanziamento, alla realizzazione del progetto Ristrutturazione dell'immobile ERP Comune di Sulzano in piazza unità d'Italia, comprensivo di rimodulazione degli alloggi, adeguamento sismico, efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi pubblici pertinenziali", che allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le modalità operative di funzionamento della procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 e 38 del Decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 34 del d.Lgs. 267/2000;
2. DI AUTORIZZARE il Presidente alla sottoscrizione dello stesso a norma del vigente statuto, autorizzandolo altresì ad apportare allo stesso eventuali modifiche non sostanziali;
3. DI DARE ATTO che ogni adempimento di bilancio relativo al procedimento in oggetto, sarà adottato con successiva determinazione dei relativi responsabili di spesa nell'eventualità in cui risultasse conseguito il finanziamento richiesto;
4. DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n.267 s.m.i.;
6. AI SENSI dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Massimo Ottelli

IL SEGRETARIO

Armando Sciatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a Fabrizio Veronesi

Responsabile del **Gestione Territorio**

esprime parere **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area

Fabrizio Veronesi

Gardone V.T., 17.11.2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE CONTABILE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Armando Sciatti Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile dichiarando che il seguente atto non ha riflesso sul bilancio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Armando Sciatti

Gardone V.T., 17.11.2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Online di questa Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal **19.11.2021**

Il dipendente incaricato

Armando Sciatti

Gardone V.T., 19.11.2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ACCORDO DI PROGRAMMA

FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

“RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE ERP COMUNE DI SULZANO IN PIAZZA UNITÀ D’ITALIA, COMPRENSIVO DI RIMODULAZIONE DEGLI ALLOGGI, ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI PERTINENZIALI”

TRA

Il **COMUNE di SULZANO**, con sede in Sulzano (BS) - Via Cesare Battisti, 91- codice fiscale 80015530175 nella persona del Sindaco Paola Pezzotti;

E

La **COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO**, con sede in Sale Marasino (BS) - Via Roma 41 Codice Fiscale 80018850174, nella persona del Presidente Sig. Marco Ghitti;

E

La **COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA**, con sede in Gardone V.T. (BS) - Via Matteotti 327 Codice Fiscale 83001710173, nella persona del Presidente Arch. Massimo Ottelli;

PREMESSO CHE

- Regione Lombardia con D.d.u.o n. 14210 del 22 ottobre 2021 della D.G. Casa e housing sociale ha approvato il Bando per l’individuazione delle proposte di intervento a valere sul programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” ai sensi della D.G.R. 11 ottobre 2021, n. XI/5355
- il Comune di Sulzano ha manifestato la volontà di partecipare al Bando sopracitato finalizzato all’incremento e alla riqualificazione di unità immobiliari destinate a servizi abitativi pubblici attraverso il finanziamento di proposte progettuali candidate dai comuni proprietari di patrimonio abitativo pubblico;
- Il Comune di Sulzano, con riguardo al proprio edificio ERP sito in Piazza Unità d’Italia, risulta con una dotazione di organico presso l’Ufficio Tecnico comunale idonea a sopportare il carico degli adempimenti “ordinari” ma in difficoltà nel fare fronte ad eventi straordinari ovvero bandi di finanziamento o altre evenienze analoghe;
- il medesimo ha fatto pervenire alla Comunità Montana del Sebino Bresciano e alla Comunità Montana di Valle Trompia la richiesta di occuparsi della candidatura al bando citato ed in caso di finanziamento della realizzazione di tale intervento, tenendo conto che il progetto in oggetto costituirebbe un’integrazione e comporterebbe altresì naturale completamento dell’opera “Parcheggio interrato a servizio lago”, per la realizzazione della quale esiste già un Accordo di Programma sottoscritto in data 03/05/2021 che coinvolge Comunità Montana di Valle Trompia.

PREMESSO INOLTRE CHE

- l'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008, in materia di riordino delle Comunità Montane della Lombardia, dispone che le Comunità montane, oltre alle funzioni conferite dalla legge, possono gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione;
- le Comunità Montane, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs 18.8.2000 n. 267 sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali;
- l'art.11, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n.97, consente ai comuni la facoltà di delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi;
- le Comunità Montane del Sebino Bresciano e di Valle Trompia prevedono nel proprio Statuto lo scopo di promuovere l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo a diversi settori tra cui quello di assistenza e servizi alla persona avvalendosi della forma prevista dagli articoli 30, 31,32 e 34 del DLGS 267/2000, con particolare riferimento alle convenzioni ed agli accordi di programma;
- le Comunità Montana del Sebino Bresciano e di Valle Trompia, sono sede territoriale della Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia, sede distaccata del Sebino Bresciano e della Valle Trompia, le quali curano per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs n. 50/2016, svolgendo tale attività in ambito intercomunale nella forma dell'aggregazione su base convenzionale ai sensi dell'art. 30 del TUEL;

PREMESSO INFINE CHE

- l'art. 34 del d.Lgs. 267/2000 disciplina l'istituto dell'Accordo di Programma come una forma associativa tra pubbliche amministrazioni per l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento assicurando il coordinamento delle azioni e determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- l'art. 15, comma 1, della L. 241/90 e s.m. ed i. consente alle Amministrazioni Pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse Comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

RITENUTO OPPORTUNO

- a seguito delle valutazioni congiunte sviluppate tra gli Amministratori ed il Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Sulzano e gli uffici tecnici delle Comunità Montana del Sebino Bresciano e di Valle Trompia, di promuovere la candidatura al bando ed eventualmente, in caso di esito positivo del finanziamento, procedere alla realizzazione dell'opera in oggetto mediante lo strumento dell'Accordo di Programma al fine di alleggerire la struttura comunale dai diversi adempimenti e trasferire sulle Comunità Montane gli oneri amministrativi e tecnici dei procedimenti necessari per giungere alla realizzazione delle opere indicate;
- provvedere alla stipula del presente Accordo di Programma al fine di regolare compiutamente i rapporti tra i diversi soggetti coinvolti, nonché assicurare un rapporto di collaborazione continuativa che garantisca l'espletamento della procedura richiesta, offrendo un supporto normativo e professionale costante;

TUTTO CIO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente Accordo di Programma regola i rapporti tra il Comune di Sulzano (di seguito denominato Comune), la Comunità Montana del Sebino Bresciano e la Comunità Montana di Valle Trompia nell'ambito degli interessi istituzionali dei soggetti sottoscrittori, con lo scopo di disciplinare i rapporti nell'ambito della presentazione della candidatura ed, in caso di finanziamento, della realizzazione del progetto *"Ristrutturazione dell'immobile ERP Comune di Sulzano in piazza unità d'Italia, comprensivo di rimodulazione degli alloggi, adeguamento sismico, efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi pubblici pertinenziali"*.
2. L'oggetto del presente accordo non costituisce la cessione della titolarità del servizio che rimane in capo al Comune trattandosi esclusivamente di una diversa modalità di realizzazione delle opere di cui è causa, volta a migliorarne l'efficacia e l'efficienza del procedimento;

Art. 2 - DURATA

1. Il presente Accordo di Programma decorre dalla data di sottoscrizione da parte dell'Ente e resta in vigore fino alla conclusione delle procedure interessate, e comunque nell'ambito dei successivi cinque anni.

Art. 3 - SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ

1. Il Comune si impegna:
 - a) a dare piena collaborazione alla Comunità Montana del Sebino Bresciano e alla Comunità Montana di Valle Trompia nella fase di presentazione della candidatura, nella fase progettuale, di gara e realizzativa, nel fornire dati, documenti e informazioni utili alla realizzazione dell'intervento;
 - b) ad adottare i provvedimenti deliberativi e/o di programmazione economica finanziaria di specifica competenza nei tempi adeguati a consentire lo sviluppo del cronoprogramma concordato;
 - c) curare i rapporti formali e l'eventuale rendicontazione nei confronti dei soggetti o enti finanziatori degli interventi;
 - d) trasferire al soggetto attuatore le risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento come da quadro economico allegato. Tali trasferimenti saranno effettuati in base all'avanzamento della procedura secondo la seguente progressione:

– All'assegnazione del finanziamento:	15%
– Alla trasmissione del Certificato di avvio lavori:	15%
– Alle rendicontazioni semestrali sulla scorta della programmazione indicata nell'andamento previsionale della spesa:	fino al 90%
– Alla fine dei lavori:	10%
2. La Comunità Montana del Sebino Bresciano, in caso di finanziamento, si impegna:
 - a) svolgere la eventuale procedura di appalto relativa all'affidamento dei lavori, nel rispetto delle norme del Codice dei Contratti;
 - b) predisporre gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara;
 - c) curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti

pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

- d) collaborare con il soggetto committente ai fini della stipulazione del contratto;
- e) comunicare e trasmettere al sistema SIMOG presso l'ANAC le informazioni previste dalla disciplina applicabile, relativamente alle fasi della pubblicazione del bando e dell'aggiudicazione;
- f) comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici le informazioni previste dalla disciplina applicabile.

3. La Comunità Montana di Valle Trompia si impegna direttamente o per il tramite della propria società *in house* partecipata SE.VA.T scarl, a sviluppare in sintesi le seguenti fasi del procedimento:

- a) Sviluppare le valutazioni preliminari;
- b) Curare le progettazioni necessarie;
- c) Supportare la fase di candidatura per giungere all'acquisizione del finanziamento da Regione Lombardia;

In caso di pervenuta completa copertura economica dell'opera si impegna ad assumere il ruolo di Soggetto Attuatore dell'intervento ed in particolare:

- a) Supportare il Comune nel recepimento di tutte le autorizzazioni necessarie;
- b) Curare il completamento della progettazione;
- c) Sottoscrivere i contratti necessari;
- d) Curare l'esecuzione dei lavori e l'assistenza al cantiere fino ai collaudi finali;
- e) Supportare la fase di rendicontazione nei confronti degli eventuali Enti finanziatori.

Art. 4 - RAPPORTI OPERATIVI TRA GLI ENTI PARTECIPANTI ALL'ACCORDO

- 1. Il Comune individua nel funzionario, Arch. Valentina Frigerio, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, il referente per il procedimento in oggetto.
- 2. Il Soggetto Attuatore si coordinerà con il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale e/o un suo delegato per la redazione degli elaborati progettuali e contrattuali del procedimento, contribuendo con i titolari della progettazione individuati dal Soggetto Attuatore a definire i principali contenuti progettuali, al fine di massimizzare il punteggio attribuibile alla componente progettuale.
- 3. La Comunità Montana del Sebino Bresciano, in caso di finanziamento, si coordinerà con il Comune ed il Soggetto Attuatore per lo svolgimento delle procedure di appalto connesse alla realizzazione dell'opera, nel rispetto delle norme del Codice dei Contratti.

Art 5 - ONERI CONNESSI AL PROCEDIMENTO

- 1. L'Accordo prevede il trasferimento in capo al Soggetto Attuatore di tutte le risorse di cui al Q.E allegato, ad eccezione di quanto previsto ai successivi comma 3 e 5 del presente articolo. Le risorse saranno destinate a finanziare tutti gli oneri tecnici previsti e la realizzazione dei lavori.
- 2. La quantificazione sugli oneri tecnici ha tenuto conto delle tariffe professionali cui è stata applicata una riduzione non inferiore al 35%.

3. La CUC Area Vasta Brescia sede territoriale del Sebino Bresciano applicherà alla procedura di affidamento le modalità e le tariffe previste dalla Convenzione CUC in essere approvata da tutti gli Enti aderenti. Le somme relative trovano copertura in apposita voce del Q.E.
4. Il Soggetto Attuatore, a richiesta del Comune, potrà produrre certificazioni ed attestazioni atte a dimostrare il 100% delle risorse trasferite in qualità di costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al presente Accordo di Programma, anche ai fini della rendicontazione dei finanziamenti assegnati.
5. Il Quadro Economico dell'opera comprende l'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 con riguardo al personale tecnico del Comune. La quota eventualmente spettante al personale della Comunità Montana di Valle Trompia s'intende conglobata all'interno degli oneri esposti per la progettazione e direzione lavori nonché per gli affidamenti. La quota spettante al personale della Comunità Montana del Sebino Bresciano per l'esecuzione della gara lavori sarà liquidata alla stessa sulla base delle disposizioni di cui all'art. 113 comma 5 del Codice.
6. Tutte le spese sono rendicontate e sottoposte al controllo comunale. Per quanto riguarda gli eventuali ribassi di gara si opererà in via prioritaria al recupero ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice dei Contratti, realizzando opere complementari che saranno inserite direttamente nel contratto principale, qualora gli enti finanziatori lo consentano. Gli eventuali ribassi sulle spese tecniche, così come gli imprevisti restano a disposizione e potranno essere utilizzati, d'intesa con il Comune, per il completamento delle opere e delle prestazioni relative.
7. Essendo le opere previste da realizzarsi nell'interesse precipuo dell'amministrazione comunale, che è anche la proprietaria degli immobili di cui trattasi, resta inteso che eventuali imprevisti, varianti o aumenti di costi indotti da cause non imputabili al Soggetto Attuatore saranno oggetto di valutazione congiunta con l'amministrazione comunale e, qualora debbano essere affrontati con un incremento delle dotazioni economiche qui pattuite, daranno origine ad un aggiornamento dell'Accordo stesso.

ART. 7 - RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

1. Per le funzioni di RdP principale delle procedure trasferite alla Comunità Montana di Valle Trompia, la stessa individua la competenza per materia all'Area Ambiente e Territorio e affida le relative funzioni al Dirigente Responsabile dell'unità organizzativa. Il Dirigente ha facoltà di assegnare a sua volta parti di tale responsabilità, relativa a segmenti procedurali, a diversi responsabili individuati all'interno dell'ente, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
2. Il Comune individua nella figura del proprio Responsabile dell'Area Tecnica il funzionario di riferimento per la gestione del presente Accordo di Programma, competente per l'adozione di tutti gli atti di esclusiva competenza comunale e funzionali al corretto sviluppo del procedimento in oggetto.
3. La Centrale Unica di Committenza, sede territoriale del Sebino Bresciano, individua nella figura del proprio responsabile tecnico, Ing. Giuseppe Florio, il funzionario di riferimento per la gestione delle relative procedure di gara che saranno poste in essere.

ART. 8 - EFFETTI GIURIDICI DELL'ACCORDO

1. I soggetti che stipulano il presente Accordo di Programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino o ostacolino l'Accordo o che contrastino con esso.
2. I soggetti pubblici che stipulano il presente Accordo ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267 del 2000 sono tenuti a porre in essere gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso, attesa l'efficacia di legge per le parti del medesimo.

Art. 9 - MODIFICHE ALL'ACCORDO

1. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipulazione ed approvazione.

Art. 10 - COLLEGIO DI VIGILANZA E POTERI SOSTITUTIVI

1. Il Collegio di vigilanza, ai sensi del 7° comma dell'art. 34 del D.lgs. n. 267 del 2000, è presieduto dal Sindaco del Comune sottoscrittore.
2. Le funzioni del Collegio di vigilanza consistono nel vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'accordo medesimo nell'osservanza degli impegni assunti dalle parti firmatarie dell'accordo.
3. Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'accordo, al fine di verificare le condizioni per l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli impegni definiti nell'accordo.
4. Il Collegio di vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi e accertamenti; tentare la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo; relazionare annualmente agli Enti partecipanti lo stato di avanzamento delle opere e dei finanziamenti.
5. Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'accordo, coordinati dal Responsabile del procedimento.

Art. 11 - CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie, che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza costituito da Sindaco del Comune, Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia e Presidente della Comunità Montana del Sebino Bresciano, eventualmente assistiti da un consulente tecnico per ciascuna parte.
2. In caso di controversie non composte ai sensi del precedente comma, è competente il Tribunale di Brescia.

Art. 12 - NORME FINALI

1. Resta inteso che qualora la candidatura al citato bando regionale non avesse esito favorevole per il Comune, l'operatività del presente Accordo risulterà sospesa senza oneri a carico del Comune stesso. L'accordo potrà comunque avere completo ovvero parziale sviluppo qualora il Comune pervenisse alla copertura economica dell'intervento anche tramite fonti diverse.
2. In caso di finanziamento, lo stato di avanzamento dei lavori e delle procedure sarà correlato alla progressione dei trasferimenti previste a carico del Comune ed il mancato rispetto delle tempistiche accordate comporterà una sospensione degli adempimenti da parte del Soggetto Attuatore che resta indenne dalle eventuali conseguenze.
3. Le clausole del presente Accordo di Programma che richiamano riferimenti a specifiche norme del Codice dei Contratti, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti e i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.

Per il **COMUNE DI SULZANO**, Il Sindaco Paola Pezzotti

Per **COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO**, Il Presidente Marco Ghitti

Per **COMUNITÀ MONTANA VALLE TROMPIA**, Il Presidente Massimo Ottelli

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegato

Quadro Economico dell'opera

QTE RIQUALIFICAZIONE ERP SULZANO	
Lavori ERP	1.810.000,00 €
Lavori spazi pubblici	362.000,00 €
Oneri sicurezza	43.440,00 €
A) Importo opere da affidare	2.215.440,00 €
IVA opere	221.544,00 €
Oneri per locazione temporanea	72.000,00 €
a) Spese tecniche interne art. 113	5.538,60 €
b) Spese tecniche esterne	332.316,00 €
c) Oneri spese tecniche esterne	81.218,03 €
Oneri procedure di affidamento	10.000,00 €
Imprevisti e arrotondamenti	51.943,37 €
B) Somme a disposizione	774.560,00 €
TOTALE A+B	2.990.000,00 €